



ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE

"Santa Margherita - APS"

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE SANTA MARGHERITA APS
Per modificare lo statuto ai sensi del D.Lgs n. 117/2017

Andata nulla la prima convocazione del 07/07/2022 delle ore 17.00, viene convocata online la seduta alle ore 21.00. A tale seduta sono presenti: Giuseppe Menegoz, Chiara Castellani, Eleonora De Nardo, Romeo Faleschini, Teresa Ciriani, Mauro Gerometta, Mattia Levrat, Silvia Fornasiero, Ninfa Giorgia Mancione.

Essendo assente il Presidente, ne fa le veci il vicepresidente che constata che l'Assemblea è validamente convocata e si passa immediatamente al primo punto all'ordine del giorno.

Approvazione dello statuto rivisto a seguito di modifiche ai seguenti articoli:

- a) Art 13. Rimossa la lettera d) delibera sull'esclusione degli associati;
- b) Art 14 "Rimosso il paragrafo: Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono provvedere alla sostituzione con delibera approvata dal Collegio dei Revisori, ove nominato. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dagli associati, quelli che restano sono obbligati a convocare l'Assemblea generale ordinaria per la sostituzione dei Consiglieri venuti meno. La scadenza della carica degli amministratori nominati dall'Assemblea sarà quella degli amministratori sostituiti."
- c) Art 22. Rimossa la frase: "ad eccezione del trasferimento per causa di morte."

I presenti approvano all'unanimità le modifiche sopra riportate

I presenti autorizzano inoltre il presidente a trasmettere la nuova revisione dello statuto all'agenzia delle entrate e al RUNTS.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare il vicepresidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.55

Anduins 07/07/2022

Il segretario
Giuseppe Menegoz

Il vicepresidente
Chiara Castellani

atto registrato a Pordenone il 18 NOV. 2022
al n° 2356 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1





allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 12.8 NOV. 2022 al
n° 2856 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € 1

ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE

"Santa Margherita - APS"



STATUTO ASSOCIATIVO

Adeguamento al D.lgs 117/17 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore"
Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17

Gpm

38



COSTITUZIONE

Articolo 1 - È costituita in Anduins di Vito d'Asio (PN) un'associazione musicale e culturale, ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ss.mm.ii. (in seguito denominato "*Codice del Terzo Settore*") non riconosciuta avente la seguente denominazione: "**Associazione Musicale e Culturale Santa Margherita - APS**", di seguito denominata "Associazione".
L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO

Articolo 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017, articolo 5 comma 1 lettera:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) promuovere ad ogni livello la musica, la cultura, l'arte e le attività connesse al fine di favorire la crescita culturale, umana ed artistica dell'individuo di ogni età;
- 2) organizzare e gestire uno o più laboratori permanenti di formazione orchestrale;
- 3) promuovere laboratori educativi multimediali/digitali e artistico/culturali;
- 4) promuovere progetti di formazione musicale nelle scuole pubbliche e private di diverso grado;
- 5) diffondere la conoscenza delle culture e delle tradizioni favorendo l'avvicinamento all'arte, alla letteratura, alla musica ed alla pratica di esse anche a livello professionale;
- 6) favorire lo studio di uno o più strumenti musicali a tutti i livelli di apprendimento anche a carattere professionale;
- 7) agevolare la conoscenza delle tradizioni popolari in campo artistico, culturale e musicale;
- 8) coinvolgere i giovani nelle attività artistiche e musicali e alla cultura in genere;
- 9) migliorare attraverso le proprie attività la qualità della vita della popolazione della Val d'Arzino anche per favorire il ripopolamento del nostro territorio;
- 10) riunire gruppi di strumentisti, musicisti e coristi che, apprendendo e diffondendo l'arte musicale, sappiano trarre da questa un onesto e dilettevole trattenimento finalizzato anche ad accrescere il lustro e il decoro della Val d'Arzino e dei suoi cittadini;
- 11) organizzare, promuovere, proporre ed incentivare la realizzazione di attività concertistica in Italia e all'Estero di gruppi strumentali, vocali e corali;
- 12) fornire i mezzi e gli obiettivi per integrare e completare la preparazione teorico/pratica dei propri associati anche attraverso la partecipazione a prove d'assieme;
- 13) promuovere, a tutti i livelli, l'educazione musicale, corale, vocale, strumentale e bandistica, secondo i programmi ministeriali di cui al R.D. 17 dicembre 1930, n. 1945, dando la possibilità a

Gma

JS



chi li frequenta di sostenere gli esami di Stato per accedere ai Conservatori Musicali o Scuole pareggiate;

- 14) organizzare corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico;
- 15) promuovere Scuole di Musica, d'Arte, di Letteratura e ogni iniziativa rivolta all'educazione ed istruzione soprattutto fra i giovani con interventi programmati e sistematici nelle scuole del territorio e in quelle di altri Comuni;
- 16) essere punto di riferimento per le attività musicali, culturali e di ritrovo sia formativo che di spettacolo nell'ambito del territorio dei comuni della Val d'Arzino (Clauzetto, Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio) e in ogni località sia in Italia che all'Estero dove potrà essere richiesto l'apporto dell'Associazione;
- 17) promuovere ed organizzare studi, convegni, corsi, concorsi, borse di studio, rappresentazioni, conferenze, seminari, saggi, concerti, proiezioni di film e documenti, edizioni e pubblicazioni in tutti i settori artistici, musicali e letterari;
- 18) promuovere iniziative utili a favorire lo studio della musica, dell'arte e della letteratura a tutti i livelli e in tutti i settori, ivi compreso l'avviamento professionale;
- 19) promuovere iniziative e svolgere attività di ricerca storica, filologica, documentale e bibliografica anche promuovendo manifestazioni, convegni, esecuzioni, pubblicazioni ed elaborazioni editoriali;
- 20) promuovere iniziative e svolgere attività di ricerca, convegni, manifestazioni, studio, esecuzione, pubblicazioni ed edizioni in tutti i settori ivi compresa la musica sacra e le tradizioni popolari;
- 21) avviare iniziative atte a sostenere i giovani nella scelta musicale, nonché sostenere attività di pubblicazione di ricerca, studio e composizione musicale;
- 22) promuovere iniziative di contatto, collaborazione, progettazione e attività comuni con istituzioni pubbliche e private, università, conservatori, scuole e associazioni dell'Unione Europea o di altre regioni italiane e di altri Paesi;
- 23) aderire ad associazioni o enti istituzionali rappresentativi del settore musicale e culturale;
- 24) sviluppare attività didattiche, informative, editoriali e divulgative;
- 25) acquisire strumenti musicali, costumi e quanto necessario al conseguimento delle finalità di cui sopra;
- 26) dotarsi di un sito internet con lo scopo di promuovere le proprie attività e di mantenere relazioni con gli interessati;

Tutte le attività di cui sopra sono finalizzate anche alla promozione, valorizzazione e ripopolamento del territorio della Val d'Arzino.

Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Privati, Pubblici e Religiosi, Conservatori, Università e Scuole di ogni ordine e grado, anche aventi sede all'estero, acquistare beni mobili e immobili e compiere tutte le operazioni economiche all'uopo necessarie, partecipare a Consorzi e Società le cui finalità rientrino fra quelle previste dall'Associazione.

L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti

Gm

38

dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio

SEDE

Articolo 3 - L'Associazione ha sede nel comune di **Vito d'Asio (PN)** in **Via Borgo di Sopra 6**, frazione **Anduins**.

Il Consiglio Direttivo, con specifica deliberazione ai sensi di statuto, potrà istituire sedi secondarie, filiali ed unità locali.

L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

ASSOCIATI

Articolo 4 – Tutti gli associati hanno uguali diritti. Tutti gli associati iscritti nel Libro degli Associati hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali. Il diritto di voto per gli associati minorenni verrà esercitato da colui che esercita la patria potestà.

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere "associati" tutte le persone fisiche che condividono e si impegnano a perseguire gli scopi associativi descritti nel precedente art. 2 nonché le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati che intendano, in qualsiasi modo, concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione e che non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'Associazione stessa. In ogni caso il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Possono essere associati del sodalizio i cittadini italiani e stranieri.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Articolo 5 - Chi desidera associarsi deve presentare domanda al Consiglio Direttivo precisando il proprio nome e cognome, ovvero la denominazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il comune e la data di nascita, il domicilio, ovvero l'ubicazione della sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed il codice fiscale. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno inoltre indicare le generalità della persona fisica destinata a rappresentarli.

La domanda deve altresì contenere una specifica dichiarazione di impegno ad osservare quanto previsto nel successivo articolo sei.

Sull'accoglimento della domanda delibera il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri all'uopo delegati, che provvede altresì alla comunicazione all'interessato entro 60 giorni e all'iscrizione del nuovo associato nel Libro degli Associati. Nel caso di ammissione, il rapporto associativo si intende decorrente con il primo gennaio dell'anno in cui la domanda di ammissione è stata presentata.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri all'uopo delegati, deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto alla domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Articolo 6 - Il nuovo associato deve versare, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà

Guer

38

determinata dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio sociale. La quota associativa potrà essere versata a rate qualora ciò sia specificamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Con l'ammissione in Associazione l'associato assume il preciso obbligo di:

- a) osservare lo statuto, il regolamento interno ed ogni altra deliberazione legalmente assunta dagli organi statutari;
- b) partecipare alla vita dell'Associazione svolgendo la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro.

L'associato può sottoporre al Consiglio Direttivo le richieste e le proposte ritenute utili od opportune in ordine alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare alle iniziative dell'Associazione e di usufruire dei servizi forniti dall'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, con presa visione diretta presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice civile, può essere richiesto anche senza particolari motivazioni e che ha effetto con il termine dell'esercizio in cui viene richiesto, purché la domanda sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio stesso;
- b) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo quattro che venga accertata dal Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione che può avere luogo nei soli casi di:
 - gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie e regolamentari nonché dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell'Associazione;
 - atti o comportamenti che danneggino l'immagine dell'Associazione o che siano comunque in contrasto con le finalità istituzionali o con i principi ispiratori dell'Associazione stessa;
 - omesso pagamento del contributo associativo annuale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il contributo;

d) per morte dell'associato persona fisica o per scioglimento dell'associato diverso da persona fisica. La decadenza e l'esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e debbono essere comunicati per iscritto agli associati decaduti od esclusi.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono immediatamente efficaci.

L'associato decaduto od escluso può comunque opporre il provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera l'associato dall'obbligo di versamento dello stesso.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 8 - Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione, denominato fondo comune, è costituito:

- a) dalle quote associative versate dagli associati al momento dell'ammissione;
- b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione;
- c) dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili ed immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli associati, dagli enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dai singoli cittadini;
- d) dalle devoluzioni di patrimoni finali di liquidazione effettuate da parte di altre associazioni ovvero di enti non commerciali.

Gmr

38

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 9 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi annuali versati dagli associati;
- b) dagli eventuali contributi associativi integrativi, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione ai risultati di bilancio, e/o supplementari, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione a determinati servizi svolti dall'Associazione;
- c) dagli eventuali versamenti integrativi, contributi, oblazioni e liberalità spontaneamente versate dagli associati a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente;
- d) dalle somme destinate dallo Stato, dagli altri Enti pubblici territoriali e non, dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché dall'Unione Europea per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per la realizzazione dei programmi che rispondono a dette finalità;
- e) dal ricavato dell'esercizio delle eventuali attività commerciali svolte a favore degli associati e dei non associati nei limiti previsti dal precedente articolo 2;
- f) dai contributi in conto esercizio riconosciuti e versati da istituti di credito, da enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dalle singole persone fisiche;
- g) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 10 - L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Gli eventuali utili ed avanzi risultanti dal bilancio annuale dovranno essere interamente destinati al Fondo Comune ai fini del finanziamento delle attività istituzionali dell'ente, essendo espressamente vietata ogni e qualsiasi distribuzione e/o assegnazione degli stessi tra gli associati, anche in modo indiretto.

Il progetto del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve rimanere affisso all'albo dell'Associazione nei cinque giorni antecedenti l'assemblea ordinaria di sua approvazione. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea deve rimanere affisso all'albo dell'Associazione nei dieci giorni successivi alla sua approvazione.

Ciascun associato che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale e ne faccia espressa richiesta scritta, ha diritto di prendere visione dei bilanci relativi agli esercizi sociali nei quali sia stato membro dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

Gpa

38

- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori (opzionale - vedi articolo 19);
- e) l'Organo di Controllo (opzionale - vedi articolo 19 bis).

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 12 - L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento del contributo associativo annuale.

L'Assemblea viene convocata, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

La convocazione ha luogo con avviso scritto o per posta elettronica o per messaggistica istantanea, da affiggersi all'albo dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Consiglio Direttivo oppure a seguito della richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, si intende validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti associati che rappresentino la maggioranza di tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;
- in seconda convocazione, che può avere luogo anche nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, nel caso di mancanza di entrambi, dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

Le funzioni di Segretario sono assolte dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti che può anche essere scelta tra i non associati. La presente disposizione non si applica nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'associato che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all'Assemblea ha facoltà di farsi rappresentare da un altro associato, che non sia consigliere, revisore o dipendente dell'Associazione, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le modalità di votazione saranno, di volta in volta, decise, a maggioranza, dagli intervenuti. L'elezione delle cariche sociali dovrà aver luogo con il sistema della votazione segreta qualora richiesto da almeno 1/10 un decimo degli associati presenti in Assemblea, a parità di voti verrà eletto il più anziano di età.

Articolo 13 - L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua

Cmu

88

competenza;

h) approva gli indirizzi programmatici;

i) delibera in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea devono rimanere affissi all'albo dell'Associazione nei dieci giorni successivi alla data dell'Assemblea.

Ciascun associato che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale, e ne faccia espressa richiesta scritta, ha diritto di prendere visione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica per tre anni. I Consiglieri sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

I Consiglieri hanno comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata la opportunità, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori, ove nominato.

La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto o per mezzo di posta elettronica o per mezzo di messaggistica istantanea, da inviare ai Consiglieri non meno di tre giorni prima della riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario determinandone, con il parere del Collegio dei Revisori ove nominato, l'eventuale retribuzione;
- nominare i maestri e i direttori dei gruppi corali, strumentali e/o bandistici ed eventuali comitati e gruppi tecnici e artistici, definendone i compiti e determinandone gli eventuali compensi; con il parere del Collegio dei Revisori, ove nominato;
- deliberare in ordine all'attribuzione di specifici poteri a singoli Consiglieri, qualora particolari esigenze lo richiedano, determinandone con il parere del Collegio dei Revisori ove nominato, l'eventuale retribuzione;
- deliberare in ordine all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione degli associati;
- determinare, entro il giorno trenta giugno di ogni anno, la quota associativa di ammissione per i nuovi associati;
- determinare, entro il giorno trenta giugno di ogni anno, il contributo associativo annuale ordinario in relazione ai costi e alle spese preventivate nell'esercizio;
- determinare gli eventuali contributi associativi integrativi straordinari qualora i costi e le spese

Gm

33

- sostenute nel corso dell'esercizio siano risultate superiori a quelle preventive;
- determinare gli eventuali contributi associativi supplementari in relazione a particolari servizi prestati dall'Associazione;
 - formulare il bilancio annuale consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
 - deliberare sulla stipula di tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'Associazione;
 - deliberare sull'impiego dei fondi dell'Associazione e sull'acquisto e la permuta dei beni immobiliari e mobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
 - deliberare in ordine all'assunzione di mutui ed in generale di ogni operazione finanziaria, anche ipotecaria, sia attiva che passiva conferendo i necessari poteri di rappresentanza;
 - dare l'adesione ad organismi di ogni tipo, le cui finalità siano necessarie e/o utili per il perseguimento degli scopi associativi;
 - deliberare in ordine al conferimento di procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente dall'articolo seguente;
 - nominare eventuali comitati tecnici, determinandone i compiti e l'eventuale retribuzione con il parere del Collegio dei Revisori, ove nominato;
 - predisporre i regolamenti di organizzazione e di amministrazione interna dell'Associazione;
 - deliberare sui programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni, comprese quelle all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione degli associati, ad uno o più dei propri componenti. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai Consiglieri Delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

PRESIDENTE

Articolo 17 - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio e avanti le autorità amministrative. Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate;
- inoltra istanze in favore dell'Associazione ed riscuote da pubbliche amministrazioni e da quant'altri somme a qualsiasi titolo per conto dell'Associazione, rilasciandone quietanza liberatoria.
- convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate;
- provvede, in conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, a tutto quanto è necessario e/o utile per la gestione ordinaria dell'Associazione;
- adotta, in caso di necessità e/o urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo per le quali, tuttavia, dovrà comunque richiedere la ratifica in occasione della prima riunione;
- promuove le azioni davanti all'Autorità Giudiziaria, amministrativa e tributaria in qualunque stato e grado di giurisdizione, nominando i procuratori al contenzioso;
- provvede, se del caso, a tutte le formalità occorrenti per il riconoscimento giuridico ed amministrativo dell'Associazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Gm

88



SEGRETARIO

Articolo 18 - Il Segretario, ove nominato, collabora con il Presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura formalmente l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'Associazione.

In particolare il Segretario:

- cura, in base alle direttive del Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme regolamentari relative al personale e quelle attribuitegli dal Consiglio Direttivo;
- svolge normalmente le funzioni di Segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendo i verbali unitamente al Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 19 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 19 bis - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

LIBRI SOCIALI

Articolo 19 ter - Oltre alle scritture contabili tenute nei termini previsti dall' art 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 l'Associazione dovrà tenere:

- Libro degli associati
- Libro dei volontari
- Libro delle delibere dell'assemblea degli associati
- Libro delle delibere del Consiglio Direttivo
- Libro delle delibere di eventuali organi di controllo

CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARBITRALE

Articolo 20 - Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione ovvero tra gli associati ed il Consiglio Direttivo in ordine all'interpretazione, esecuzione od applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un Collegio Arbitrale così composto:

- un membro scelto da ognuna delle parti contendenti;
- il Presidente scelto di comune accordo dagli altri due membri come sopra nominati ovvero, in mancanza di accordo, su ricorso anche di uno solo degli arbitri, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.

Qualora una delle parti non dovesse provvedere alla scelta del proprio Arbitro entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione del nominativo dell'arbitro scelto dalla controparte, questa ultima potrà richiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Pordenone, con apposito ricorso.

Gli arbitri dovranno essere scelti tra gli iscritti agli Albi Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti.

Al Collegio Arbitrale, come determinato ai sensi del presente articolo, non potranno essere rimesse le sole controversie per le quali la legge preveda una competenza inderogabile della autorità giudiziaria.

Il ricorso al Collegio Arbitrale, come sopra determinato, deve essere proposto, a pena di decadenza,



nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto o del fatto che determina la controversia. Il Collegio Arbitrale deciderà insindacabilmente secondo equità ed in esenzione da ogni formalità di procedura ed in particolare dalle disposizioni di cui al titolo ottavo, libro quarto del Codice di Procedura Civile. Il lodo arbitrale, emesso senza formalità di procedura, avrà valore vincolante per le parti. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvi i casi per i quali la legge espressamente ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

REGOLAMENTI E COMITATI TECNICI

Articolo 21 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione può essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno venire stabiliti l'ordinamento, le mansioni e le eventuali retribuzioni di eventuali comitati tecnici.

ASSOCIATI, VOLONTARI E LAVORATORI

Articolo 22 - Il Consiglio Direttivo può prevedere la presenza di diverse categorie di associati cui spettano i medesimi diritti ma che si differenziano per l'interesse ed il sostegno fornito all'attività dell'Associazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo, all'atto della determinazione delle quote associative annuali, potrà prevedere un diverso importo per ciascuna categoria di associati.

In tal caso, ciascun associato, all'atto della richiesta di ammissione nell'Associazione e quindi di anno in anno, dovrà specificare la categoria di associati a cui vuole appartenere versando la relativa quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. In mancanza tale specificazione, l'associato verrà considerato appartenente alla categoria di associato per la quale è stabilita la quota associativa annuale di minore importo.

Le quote associative, comunque determinate, non sono ripetibili per qualsiasi ragione o per qualsivoglia motivazione né durante la vita dell'Associazione né dopo il suo scioglimento e non sono rivalutabili. Le quote associative non possono inoltre essere cedute a terzi, anche a titolo gratuito.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche tra i propri associati, se necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Cm

38

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23 - Lo scioglimento dell'Associazione avrà luogo, per deliberazione assembleare e per le altre cause previste dal Codice Civile.

In qualunque caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

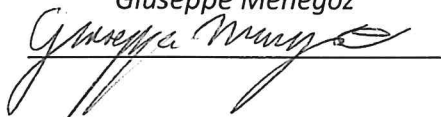
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, dalle leggi speciali in materia e da quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n 117 (*Codice del Terzo Settore*).

Letto, discusso e approvato dall'Assemblea degli associati del 7 luglio 2022

Il Segretario

Giuseppe Menegoz



Il Presidente

Francesco Faleschini

